

ACCORDO BILATERALE

attuativo del Protocollo d'Intesa per la promozione e il potenziamento dell'offerta formativa sul territorio regionale

Tra

Regione Lombardia – DG Istruzione Formazione Lavoro di seguito denominata solo "Regione"

e

Fondimpresa – Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua, di seguito denominato "Fondimpresa"

Premesso che

- Regione Lombardia, nell'ambito delle proprie competenze in materia di istruzione, formazione e lavoro, promuove politiche volte al rafforzamento del capitale umano, alla qualità dell'occupazione e alla competitività del sistema produttivo regionale;
- tali politiche sono attuate anche attraverso la programmazione e l'utilizzo delle risorse europee, nazionali e regionali, inclusi gli interventi finanziati dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), in coerenza con gli indirizzi europei e nazionali;
- Fondimpresa è un Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua dei lavoratori, istituito ai sensi dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che opera nel rispetto della normativa vigente e dei propri statuti e regolamenti;
- la normativa nazionale ed europea in materia di formazione continua e politiche del lavoro riconosce ai Fondi Paritetici Interprofessionali un ruolo autonomo e complementare rispetto agli interventi pubblici;
- le recenti Linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Decreto Direttoriale n. 227 dell'11 maggio 2026) in materia di attivazione, funzionamento e vigilanza dei Fondi interprofessionali promuovono il rafforzamento della collaborazione tra Regioni e Fondi, nel rispetto delle rispettive competenze, nonché la separazione delle fonti di finanziamento e dei sistemi di gestione;
- le medesime Linee guida valorizzano il contributo dei Fondi nella realizzazione delle politiche pubbliche per la formazione e il lavoro, anche in relazione all'utilizzo integrato delle risorse europee, nazionali e regionali;
- Regione Lombardia e i Fondi Paritetici Interprofessionali e bilaterali hanno sottoscritto lo Schema di Protocollo di Intesa Quadro, approvato con DGR n. XII/4727 del 14/07/2025, che prevede la possibilità di stipulare accordi bilaterali attuativi per la definizione delle modalità operative della collaborazione in specifici ambiti da individuarsi in sede di Comitato tecnico.
- il Protocollo Quadro individua, tra gli ambiti strategici di collaborazione, a titolo esemplificativo, la programmazione coordinata dell'offerta formativa, la sinergia con il sistema regionale IVC, l'apprendistato, le politiche attive del lavoro oltre a ulteriori azioni di sistema.

Considerato che

- la collaborazione tra Regione e Fondimpresa richiede un quadro operativo chiaro, fondato sul principio di complementarità degli interventi, nel rispetto dell'autonomia delle Parti e della separazione delle fonti di finanziamento;
- risulta necessario sviluppare modalità di coordinamento che consentano di migliorare la qualità dell'offerta formativa e la sua coerenza con i fabbisogni delle imprese e del mercato del lavoro;
- tale collaborazione consente di rafforzare l'efficacia complessiva delle politiche di formazione e lavoro, attraverso l'integrazione tra strumenti distinti ma coordinati;
- le Parti intendono dare attuazione al Protocollo Quadro mediante un accordo bilaterale rinviando al Comitato tecnico la definizione delle modalità attuative;

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue.

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Accordo Bilaterale disciplina le modalità di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondimpresa per l'attuazione coordinata e complementare di interventi di formazione e lavoro sul territorio regionale, in coerenza con il Protocollo Quadro.
2. La collaborazione è finalizzata a promuovere un approccio integrato tra formazione e lavoro, volto a garantire una formazione di qualità orientata a esiti occupazionali di qualità, attraverso una maggiore coerenza tra fabbisogni delle imprese, percorsi formativi e opportunità di inserimento lavorativo e sviluppo professionale.
3. In tale prospettiva, le Parti concorrono, ciascuna secondo le proprie competenze, a:
 - a. rafforzare l'integrazione tra politiche regionali e politiche dei Fondi Interprofessionali per la Formazione Continua;
 - b. migliorare la qualità e l'aderenza dell'offerta formativa ai fabbisogni del sistema produttivo;
 - c. accrescere le competenze professionali degli occupati e degli occupandi e la competitività delle imprese;
 - d. sviluppare interventi coordinati lungo le diverse fasi della vita formativa e lavorativa, in una logica di complementarità e continuità.
 - e. Allargare la platea di lavoratori ed imprese coinvolti in processi formativi

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Accordo si applica al territorio della Regione Lombardia, con riferimento a imprese con unità produttive localizzate nel territorio regionale e ai destinatari delle iniziative attivate.
2. Gli interventi sono attuati nel rispetto delle competenze istituzionali di Regione e dell'autonomia di Fondimpresa, nonché delle rispettive regole, procedure e sistemi di controllo.

Art. 3 – Destinatari

1. Sono destinatari delle iniziative attuate nell'ambito del presente Accordo:

- a) lavoratori occupati e/o occupandi, ivi compresi gli apprendisti, presso imprese con unità produttive in Lombardia, nei limiti consentiti dalla disciplina di Fondimpresa e dagli atti regionali;
 - b) persone in transizione occupazionale e target prioritari, nei limiti previsti dalle misure regionali e dagli strumenti del Fondo.
2. I requisiti specifici di ammissibilità sono definiti negli atti attuativi (avvisi/bandi/misure), di cui all'art. 6 o negli strumenti ordinari messi a disposizione da Regione Lombardia e Fondimpresa.

Art. 4 – Ambiti prioritari e tipologia degli interventi

Nell'ambito del presente Accordo, le Parti individuano, **a titolo esemplificativo, tre ambiti di intervento**, ferma restando la cornice del Protocollo Quadro.

4.1 Linea 1 – Programmazione coordinata della formazione continua

1. Le Parti si impegnano a coordinare la propria offerta di formazione continua, finalizzata a migliorare la qualità e l'aderenza dell'offerta formativa ai fabbisogni delle imprese e dei lavoratori, anche in relazione alle competenze emergenti e alle trasformazioni in atto sul mercato del lavoro
2. A tal fine, le Parti operano attraverso:
 - a) l'analisi congiunta dei fabbisogni, valorizzando il patrimonio informativo regionale e i dati e le evidenze derivanti dal rapporto diretto di Fondimpresa con le imprese;
 - b) l'individuazione condivisa di priorità tematiche, settoriali e di filiera, con particolare riferimento agli ambiti innovativi ed emergenti (a titolo esemplificativo: intelligenza artificiale, transizione digitale e green, competenze chiave per il futuro);
 - c) la promozione di strumenti di riconoscimento e valorizzazione delle competenze, in raccordo con il sistema regionale IVC/QRSP e con il regolamento IVC di Fondimpresa.
3. La sperimentazione di una programmazione congiunta orienta la definizione di strumenti attuativi distinti ma coordinati, riferiti a medesimi ambiti di fabbisogno, al fine di garantire una risposta più efficace e coerente alle esigenze del sistema produttivo.
4. Gli esiti delle attività di cui al presente articolo costituiscono riferimento per gli atti attuativi delle Parti di cui all'art. 6.

4.2 Linea 2 – Apprendistato, inserimento lavorativo dei giovani e rafforzamento delle competenze in impresa

1. Le Parti concordano sulla necessità di collaborare alla costruzione di filiere formative e produttive per favorire la continuità tra i percorsi del sistema regionale di istruzione e formazione professionale e l'inserimento stabile dei giovani nel mercato del lavoro. A tal fine, promuovono la formazione degli apprendisti nel sistema delle imprese, ciascuna nel proprio ambito, sostenendo l'utilizzo degli strumenti oggi a disposizione di Regione Lombardia e di Fondimpresa in una logica, laddove possibile, di integrazione operativa e complementarità.
2. Fondimpresa interviene, nel rispetto dei propri dispositivi attuativi, sulle componenti formative in impresa, come già previsto nel Regolamento del Conto Formazione in riferimento ai destinatari coinvolti in percorsi di apprendistato professionalizzante presso imprese aderenti.

3. Regione Lombardia favorisce il raccordo tra gli enti di formazione accreditati, i servizi per il lavoro e le imprese aderenti a Fondimpresa per l'individuazione dei fabbisogni professionali, la progettazione di percorsi di transizione scuola-lavoro e l'accompagnamento dei giovani verso opportunità di assunzione, anche mediante contratto di apprendistato. Inoltre, Regione Lombardia, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, presidia la programmazione e regolazione dell'offerta formativa pubblica per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali, il raccordo con i servizi al lavoro, con il sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e con le politiche regionali di formazione continua, inserimento lavorativo e qualificazione professionale.
4. Il Comitato tecnico di cui all'art. 8, previa informativa ai componenti interessati della Sottocommissione Lavoro di Regione Lombardia, individua le priorità settoriali, territoriali e di filiera, i target di destinatari, le condizioni di attivazione degli interventi e gli eventuali raccordi con l'offerta pubblica regionale, i cataloghi territoriali, il sistema IVC, il QRSP e gli strumenti di programmazione della formazione continua e delle politiche attive.

4.3 Linea 3 – Politiche attive del lavoro e target prioritari

1. Le Parti sviluppano iniziative integrate e/o complementari nell'ambito delle politiche attive del lavoro, con riferimento a:
 - a) strumenti regionali di inserimento e accompagnamento
 - b) target prioritari e svantaggiati individuati in sede di Comitato tecnico
2. Le iniziative possono essere strutturate come percorsi integrati articolati per moduli, nell'ambito dei quali le Parti intervengono con strumenti distinti ma tra loro coordinati, finanziando componenti differenti del percorso in funzione delle rispettive competenze, senza sovrapposizioni.
3. Il raccordo con misure nazionali e l'eventuale complementarità sono valutati e formalizzati negli atti attuativi (art. 6).

Art. 5 – Integrazione e utilizzo delle risorse

1. L'attuazione delle iniziative avviene attraverso utilizzo coordinato e complementare delle rispettive risorse, nel rispetto delle discipline applicabili e dell'autonomia di ciascuna Parte.
2. La dotazione finanziaria destinata da ciascuna Parte alle singole iniziative è definita progressivamente nel tempo tramite gli atti attuativi e/o documenti tecnici approvati in sede di Comitato tecnico (art. 6).
3. Resta inteso che qualora Fondimpresa fosse destinatario di risorse ulteriori (integrative e/o complementari), diverse da quelle derivanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118 della legge 388/2000, così come definito dalle su menzionate Linee Guida¹ approvate in data 11 maggio 2026, le Parti potranno individuare appositi strumenti attuativi al fine di realizzare eventuali iniziative coerenti con le finalità del presente Accordo.
4. È fatto espresso divieto di doppio finanziamento delle medesime spese; le modalità operative di tracciabilità, separazione dei costi e controlli sono definite negli atti attuativi.

¹ Linee Guida in materia di attivazione, funzionamento e vigilanza dei Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (MLPS - Decreto Direttoriale N.227 – 11 maggio 2026).

Art. 6 – Modalità attuative (atti attuativi e piani operativi annuali)

1. L'attuazione del presente Accordo avviene mediante:
 - a) atti regionali (bandi/avvisi/misure);
 - b) avvisi o strumenti di Fondimpresa;
 - c) documenti tecnici adottati dal Comitato tecnico.
2. Gli atti attuativi disciplinano, per ciascuna iniziativa: obiettivi, destinatari, criteri, cronoprogramma, eventuale co-partecipazione di altri Fondi, raccordo con parti sociali, modalità di monitoraggio.

Art. 7 – Ruoli e responsabilità

1. Regione: programma e gestisce le misure finanziate con risorse regionali e assicura coerenza con la programmazione regionale, nazionale ed europea, secondo la propria disciplina.
2. Fondimpresa: programma e gestisce gli interventi finanziati con risorse del Fondo o con altre risorse derivanti da ulteriori fonti (integrative e/o complementari) secondo statuto, regolamenti e procedure interne
3. Ciascuna Parte resta responsabile in via esclusiva della gestione amministrativa, finanziaria e dei controlli sulle proprie risorse.

Art. 8 – Monitoraggio, valutazione e governance

È istituito un Comitato tecnico tra Regione Lombardia e Fondimpresa per l'attuazione del presente Accordo, composto da referenti delle rispettive strutture designati da ciascuna Parte.

1. Il Comitato tecnico svolge funzioni di coordinamento operativo e, in particolare:
 - a) pianifica e implementa le attività definite di cui all'art 4;
 - b) supporta la progettazione e il coordinamento degli strumenti attuativi delle Parti, con particolare riferimento agli avvisi, bandi e altre iniziative operative;
 - c) assicura la coerenza e la complementarità tra gli interventi attivati da Regione Lombardia e Fondimpresa;
 - d) individua eventuali nuove iniziative o ambiti di collaborazione, anche ai fini di cui all'art. 9.
2. Il Comitato tecnico si riunisce con cadenza almeno semestrale o su richiesta di una delle Parti, senza nuovi o maggiori oneri.
3. Le Parti assicurano un monitoraggio e una valutazione congiunta delle iniziative attuate, finalizzati a verificarne l'avanzamento, la coerenza con i fabbisogni rilevati e il contributo al miglioramento della qualità dell'offerta formativa.

Art. 9 – Estensione del perimetro e co-partecipazione di altri Fondi

1. Se nel tempo emergessero nuove opportunità coerenti con il Protocollo Quadro, le Parti si riservano la possibilità di estendere la collaborazione ad ulteriori linee, nel rispetto delle procedure e delle competenze previste dai rispettivi ordinamenti, mediante deliberazione del Comitato tecnico ed eventuale atto integrativo.

2. Le iniziative possono prevedere la co-partecipazione di altri Fondi aderenti al Protocollo Quadro, secondo modalità definite dal Comitato tecnico e nel rispetto delle autonomie regolamentari.

Art. 10 – Comunicazione e raccordo con parti sociali

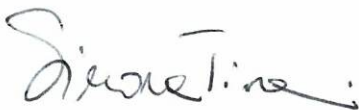
3. Le Parti adottano modalità coordinate di comunicazione delle iniziative, in coerenza con il Protocollo Quadro.
4. È favorito il raccordo con parti datoriali e rappresentanze sindacali ai fini della diffusione, condivisione e qualità degli interventi.

Art. 11 – Durata, modifiche e disposizioni finali

1. Il presente Accordo ha efficacia dalla data di sottoscrizione al **31 dicembre 2028**, in coerenza con il Protocollo Quadro.
2. Modifiche/integrazioni sono formalizzate per iscritto; aggiornamenti tecnico-operativi possono essere definiti dal Comitato tecnico tramite documenti tecnici.
3. Per quanto non disciplinato, si rinvia al Protocollo Quadro.

Per Regione Lombardia

Per Fondimpresa



Simona Tironi

*Assessore all'Istruzione, Formazione,
Lavoro*



Aurelio Regina

Presidente